



## Circolare n. 28

11 dicembre 2020

### ACCONTO IVA 2020

La presente circolare intende riepilogare le modalità di determinazione e di versamento degli acconti IVA dovuti per il 2020, da effettuarsi entro il 28.12.2020. I contribuenti danneggiati dall'emergenza Covid possono sospendere il versamento fino al 16 marzo 2021, al verificarsi di alcune condizioni soggettive o oggettive.

Il prossimo **28 dicembre** (in quanto il 27 dicembre cade di domenica) scade il termine per il versamento dell'acconto IVA 2020.

L'acconto può essere calcolato secondo tre possibili metodi alternativi:

- metodo storico
- metodo previsionale
- metodo analitico

#### 1) METODO STORICO

Per i contribuenti mensili, l'acconto IVA è calcolato nella misura dell'**88%** del debito risultante dalla liquidazione IVA del mese di dicembre dell'anno 2019 (al lordo dell'acconto versato nel 2019). La determinazione dell'acconto può avvenire facendo riferimento ai dati esposti nella comunicazione liquidazione periodica IVA relativa al IV trimestre 2019, assumendo a base per il calcolo la somma dei righi VP14 + VP13 del mese di dicembre. Qualora invece sia stato presentato il quadro VH della dichiarazione IVA annuale 2020 sarà la somma dei righi VH15 + VH17 della stessa.

Per i contribuenti trimestrali (per opzione), l'acconto è calcolato nella misura dell'**88%** del debito risultante dalla liquidazione IVA dell'ultimo trimestre dell'anno 2019 (al lordo dell'acconto versato nel 2019). Per la base di calcolo ci si riferisce congiuntamente ai dati esposti nella comunicazione liquidazione periodica IVA del IV trimestre 2019 ed ai dati della dichiarazione annuale IVA 2020. Occorre considerare i righi VL38 – VL36 (della dichiarazione annuale IVA) + VP13 (della liquidazione periodica IV trimestre). Se invece è stato presentato il quadro VH della dichiarazione annuale IVA 2020 andranno considerati i righi VL38 – VL36 + VH17.

#### 2) METODO PREVISIONALE

Nel caso in cui si preveda che il mese di dicembre 2020 (o il quarto trimestre) si chiuda con un debito IVA inferiore rispetto a quello dello scorso anno, è possibile versare l'**88%** dell'IVA che si prevede di dover versare per il mese di dicembre dell'anno in corso (per i



contribuenti mensili) o per l'ultimo trimestre dell'anno in corso (per i contribuenti trimestrali).

Poiché per individuare il dato previsionale è necessario fare una stima sia delle fatture attive sia di quelle passive, è consigliabile utilizzare tale metodo solo se vi sono sufficienti margini di sicurezza, così da non incorrere in sanzioni per versamento insufficiente dell'acconto.

### 3) METODO ANALITICO (DELLA PRE-LIQUIDAZIONE AL 20 DICEMBRE)

Con l'applicazione di questo criterio l'acconto sarà pari al 100% dell'importo risultante da un'apposita liquidazione periodica (mensile o trimestrale) che terrà conto:

- Per gli acquisti, di tutte le operazioni **registrate** fino al 20 dicembre 2020;
- Per le vendite, di quelle **effettuate** fino al 20 dicembre 2020, anche se non ancora fatturate (indipendentemente dall'essere state o meno registrate).

Si dovrà tener conto naturalmente anche delle operazioni intracomunitarie o di eventuali crediti a riporto dal periodo precedente (ovvero dell'eventuale debito non superiore ad Euro 25,82).

#### Modalità di versamento

Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24. L'acconto, che non può essere rateizzato, non è dovuto se di ammontare **inferiore a € 103,29**.

CONTRIBUENTI MENSILI: Codice tributo **6013** – periodo di riferimento anno **2020**

CONTRIBUENTI TRIMESTRALI: Codice tributo **6035** – periodo di riferimento anno **2020**

Si ricorda, inoltre, che sul versamento dell'acconto per i contribuenti trimestrali “per opzione” **non è dovuta** la maggiorazione, a titolo di interessi, dell'1%.

#### Caso particolare: variazione della periodicità della liquidazione


Se il passaggio è avvenuto:

- da trimestrale nel 2019 a mensile nel 2020 - il parametro su cui calcolare l'88% è costituito da 1/3 dell'imposta versata (a saldo e in acconto) per il quarto trimestre del 2019;
- da mensile nel 2019 a trimestrale nel 2020 – il parametro per il calcolo dell'88% è pari alla somma dell'IVA versata (compreso l'acconto) per gli ultimi tre mesi del 2019, al netto dell'eventuale eccedenza detraibile risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2019.

#### Soggetti esonerati

Non versano l'acconto i contribuenti che:

- hanno iniziato l'attività nel corso del 2020;
- hanno cessato l'attività prima del 30 novembre 2020 (mensili) o del 30 settembre 2020 (trimestrali);
- hanno evidenziato nel mese di dicembre 2019 (o nella liquidazione relativa al IV trimestre



- del 2019) un credito IVA;
- ritengono, applicando il metodo previsionale, di chiudere l'ultima liquidazione dell'anno 2020 a credito;
  - applicando il metodo analitico, dalla liquidazione dell'imposta al 20 dicembre risultano a credito;
  - hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti, non imponibili o non soggette ad imposta;
  - contribuenti che hanno aderito al regime dei contribuenti minimi di cui all'art. 27 del D.L. 98/2011;
  - contribuenti che adottano il regime forfettario di alla L. 190/2014;
  - i soggetti che hanno effettuato operazioni attive esclusivamente nei confronti della Pubblica Amministrazione con il meccanismo di split payment;
  - contribuenti che nel corso del 2020 sono usciti dal regime dei minimi o dal regime forfettario.

Ricordiamo che i **contribuenti danneggiati dall'emergenza Covid-19** possono sospendere i versamenti in scadenza nel mese di dicembre 2020, tra cui l'acconto IVA, al verificarsi di alcune condizioni soggettive e oggettive (ns. Circolare n. 27 del 11 dicembre 2020). Il versamento dovrà essere effettuato entro il 16 marzo 2021, in unica soluzione oppure in massimo 4 rate mensili di pari importo.

### **Omesso o minore versamento**

Ricordiamo che in caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento è prevista la **sanzione amministrativa**:

- del 30% delle somme non versate o versate in meno in termini generali, *ovvero*
- nella misura del 15% se il versamento viene effettuato nei 90 giorni dalla scadenza, unitamente al pagamento degli **interessi** nella misura del tasso legale (0,8 %) per i giorni di ritardo (art. 13, co. 1, D.Lgs. 471/1997) conteggiati a far data dal 29.12.2020.

Vi rammentiamo che l'omissione è regolarizzabile avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso, per l'utilizzo del quale Vi invitiamo a contattare lo Studio.

Nel caso in cui nel 2020 siano state attuate **operazioni straordinarie, quali fusioni e scissioni**, invitiamo i soggetti interessati a contattare lo Studio per verificare l'obbligo di versamento dell'acconto e la modalità di calcolo dello stesso.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento necessitatesse.

Cordiali saluti.

Dott.ssa Luisa Olgiati